

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEL SERVIZIO INTERNET
E DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA
(emanato con decreto rettorale, 12 aprile 2017 n. 133)**

INDICE

- Articolo 1 (*Oggetto*)
- Articolo 2 (*Definizioni*)
- Articolo 3 (*Modalità di accesso e di utilizzo*)
- Articolo 4 (*Internet*)
- Articolo 5 (*Posta elettronica*)
- Articolo 6 (*Liste di distribuzione di posta elettronica*)
- Articolo 7 (*Monitoraggio e controlli*)
- Articolo 8 (*Sospensione degli accessi*)
- Articolo 9 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento (nel seguito indicato semplicemente come regolamento), adottato sulla base della Legge 300/1970 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", del Decreto Legislativo n. 196 del 23 giugno 2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione 1 marzo 2007 n. 13 del Garante per la protezione dei dati personali, recante "Linee guida del Garante per posta elettronica e internet", ha per oggetto i criteri e le modalità operative di accesso e utilizzo del servizio Internet e del servizio di posta elettronica da parte degli studenti e del personale dell'Università luav di Venezia (nel seguito indicata semplicemente come luav) e di tutti gli altri soggetti che a vario titolo utilizzano i servizi Internet e posta elettronica luav.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Nel regolamento sono presenti i termini seguenti, con il significato qui sotto riportato:

- utente internet: persona autorizzata ad accedere al servizio internet;
- utente di posta elettronica: persona autorizzata ad accedere al servizio di posta elettronica;
- internet provider: chi fornisce a luav il canale di accesso alla rete internet (GARR);
- postazione: personal computer collegato alla rete luav tramite il quale l'utente accede ai servizi.

Articolo 3

(Modalità di accesso e di utilizzo)

1. Per accedere ai servizi informatici da una postazione di lavoro l'utente deve necessariamente ed obbligatoriamente autenticarsi, utilizzando un codice identificativo (userid) e una parola chiave segreta (password).

2. Il codice identificativo e la parola chiave segreta sono rilasciati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge da: - area servizi alla didattica, per gli studenti immatricolati a qualsiasi titolo presso luav, all'atto dell'immatricolazione. - area risorse umane e organizzazione, per il personale e per tutti gli altri soggetti che stipulano con luav un contratto di collaborazione o insegnamento, all'atto della firma del contratto. - area infrastrutture, per il personale e per tutti gli altri soggetti che hanno titolo all'utilizzo dei servizi Internet e posta elettronica luav, a seguito di identificazione personale.

3. L'accesso alla rete aziendale e ad internet sono concessi agli utenti autenticati in via temporanea e nei limiti stabiliti per ciascun profilo di utenza.

4. L'utente, preso atto che la conoscenza della password da parte di terzi può consentire agli stessi l'accesso alla rete aziendale in nome dell'utente titolare e l'accesso ai dati cui il medesimo è abilitato (ad es. visualizzazione di informazioni riservate, distruzione o modifica dei dati, lettura della posta elettronica, uso indebito di servizi, ecc.), si impegna a: - non cedere, una volta superata la fase di autenticazione, l'uso della propria postazione a persone non autorizzate, in particolar modo per quanto riguarda l'accesso a internet e ai servizi di posta elettronica. - non lasciare incustodita ed accessibile la propria postazione una volta connesso al sistema con le proprie credenziali di autenticazione. - conservare la password nella massima riservatezza e con la massima diligenza. - avvisare prontamente l'Area Infrastrutture nell'ipotesi di smarrimento dei dati di accesso. - non utilizzare credenziali (userid e password) di altri utenti, nemmeno se fornite volontariamente o di cui si ha casualmente conoscenza. - cambiare con periodicità almeno semestrale la propria password.

5. L'utente è civilmente e penalmente responsabile di qualsiasi danno arrecato a luav, all'Internet provider e/o a terzi in dipendenza della mancata osservazione di quanto previsto dal regolamento.

6. La violazione del presente regolamento comporta la sospensione d'ufficio dell'utilizzo delle risorse informatiche di luav, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalle norme di legge e inoltre: - per il personale dipendente, dagli articoli 43 e 44 del CCNL 27/01/2005 "Obblighi del dipendente e sanzioni e procedure disciplinari" e dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori; - per gli studenti, dall'articolo 16 del R.D.L. n. 1071/1935.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 4

(Internet)

1. L'accesso ad Internet attraverso la rete luav è subordinato all'autenticazione dell'utente.
2. I dati relativi al traffico telematico e all'identificazione di chi accede ai servizi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, vengono conservati per 6 mesi.
3. L'accesso ad Internet è fornito all'luav dal Consortium GARR e filtrato da Firewall perimetrale.
4. L'elenco dei servizi accessibili è mantenuto dall'area Infrastrutture e pubblicato sul sito della stessa.
5. Al fine di prevenire disservizi e utilizzi impropri della rete, luav in qualsiasi momento si riserva di attivare sulla propria rete ulteriori filtri che impediscano l'accesso diretto o limitino l'accesso ad alcune risorse Internet.
6. L'utente è direttamente responsabile dell'uso di Internet, dei siti che contatta, delle informazioni che immette e delle modalità con cui opera.
7. Si considerano abusi, assoggettabili a sanzione disciplinare e legalmente perseguibili, le seguenti attività: - servirsi o dar modo ad altri di servirsi di una postazione di accesso a internet collegata alla rete luav per attività non istituzionali, per attività poste in essere in violazione del diritto d'autore o altri diritti tutelati dalla normativa vigente; - utilizzare Internet provider diversi da quello ufficiale dell'luav per postazioni direttamente collegate alla rete di ateneo; - effettuare operazioni non autorizzate di scansione di porte e protocolli dall'interno della rete luav; - effettuare qualsiasi tipo di attività volta a aggirare o compromettere i meccanismi di protezione dei sistemi informatici; - sfruttare qualsiasi vulnerabilità derivante da difetti di configurazione o difetti intrinseci ai programmi e/o ai sistemi al fine di commettere azioni illecite o non autorizzate; - falsificare la propria identità; - falsificare il contenuto degli header dei protocolli di comunicazione; - trasmettere software che alteri il normale funzionamento del sistema informatico del destinatario; - commettere qualunque atto che tramite la rete possa recare danno a terzi; - impedire ad altri utenti di utilizzare un servizio tramite attacchi di tipo DoS (Denial of Service); - violare le norme comportamentali (AUP) del Consortium GARR consultabili al seguente indirizzo <http://www.garr.it/reteGARR/aup.php>
8. Per motivi di sicurezza e salvaguardia della rete non è consentita la connessione alla rete di ateneo di sistemi server di qualsiasi tipologia posti all'esterno degli appositi locali tecnologici, non configurati secondo le indicazioni e senza la preventiva autorizzazione dell'area infrastrutture.

Articolo 5

(Posta elettronica)

1. Il dominio di posta elettronica luav è "luav.it", salva la facoltà di istituire sottodomini per specifiche esigenze.
2. Luav, per l'erogazione del servizio, può avvalersi di sistemi e piattaforme di terze parti, nel rispetto delle normative sulla privacy e l'inviolabilità delle caselle di posta.
3. L'utilizzo del servizio di posta elettronica è consentito esclusivamente per ragioni di comunicazione di servizio ed istituzionale agli utenti identificati con le modalità di cui sopra, ai quali luav assegna un indirizzo e-mail ed una casella di posta personale e nominativa, oltre alle informazioni sull'impostazione dei programmi di posta elettronica per il loro corretto utilizzo all'interno della rete luav.
4. Si considera abuso e pertanto sanzionabile, una qualsiasi attività contraria al presente regolamento, alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e alle altre norme civili, penali e amministrative che disciplinano le attività e i servizi svolti sulla rete, in particolare: - spedizione di messaggi di posta elettronica a fini pubblicitari, commerciali, politici o religiosi, in assenza di una esplicita richiesta da parte dei destinatari. - spedizione di messaggi di posta elettronica dai contenuti osceni o offensivi nei confronti dei rispettivi destinatari. - spedizione di qualsiasi messaggio di posta elettronica verso destinatari che abbiano precedentemente richiesto il non invio degli stessi.
5. Nei limiti tassativi del rispetto di quanto specificato per l'accesso ad Internet e del corretto utilizzo degli strumenti di lavoro per i casi in cui questo sia applicabile, è consentito sulla rete luav l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali per attività non istituzionali.

TORNA ALL'INDICE

6. Sono implementate funzionalità che prevedono, in caso di assenze del personale, di inviare automaticamente messaggi di risposta contenenti le “coordinate” (elettroniche e/o telefoniche) di un altro soggetto o altre utili modalità di contatto della struttura.
7. In caso di assenze non programmate, non essendo possibile per il lavoratore attivare la procedura descritta e perdurando l'assenza oltre un determinato limite temporale, l'Area Infrastrutture può disporre lecitamente, sempre che sia necessario e mediante personale incaricato, l'attivazione di un analogo accorgimento, avvertendo gli interessati.
8. Qualora, in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, si debba conoscere il contenuto di messaggi di posta elettronica, l'interessato dovrà delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto dei messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa; di tale attività sarà redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione.
9. Le caselle di posta elettronica intestate a soggetti cessati dal rapporto di lavoro o dall'incarico istituzionale possono essere mantenute, su formale richiesta motivata dei soggetti titolari, per un biennio dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dall'incarico istituzionale. Qualora la richiesta di cui sopra non pervenga entro il termine tassativo di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'incarico istituzionale le caselle interessate verranno disattivate e il loro contenuto verrà cancellato. In caso di accettazione della richiesta di mantenimento, le caselle verranno migrate nel dominio di terzo livello community.iuav.it. Allo scadere del biennio il mantenimento delle caselle è reiterabile, per una sola volta, su formale richiesta da effettuarsi tassativamente entro sei mesi dalla scadenza, per un ulteriore biennio, al termine del quale le caselle verranno definitivamente disattivate e il loro contenuto verrà cancellato. In ogni caso è ad esclusivo onere e rischio dei titolari delle caselle mantenute l'effettuazione di backup periodici, restando espressamente esclusa qualsiasi responsabilità in capo all'Ateneo in caso di perdita o indisponibilità dei dati e delle informazioni contenuti. In alternativa al mantenimento delle caselle, con le stesse modalità sopra indicate, e con le medesime scadenze, è possibile chiedere il forward verso caselle personali da indirizzi del dominio community.iuav.it

Articolo 6

(Liste di distribuzione di posta elettronica)

1. Sono istituite due diverse categorie di liste di distribuzione per la posta elettronica, gestite dall'area Infrastrutture:
- liste istituzionali, ad accesso riservato e strettamente istituzionale. L'utilizzo di tali liste è consentito solo a determinati soggetti, con elenco definito dal Consiglio direttivo per i servizi informatici;
 - liste pubbliche. Da parte di singoli o gruppi di dipendenti Iuav, possono essere create liste di distribuzione per comunicazioni non istituzionali, nel rispetto delle norme sopra indicate, con iscrizione e cancellazione volontaria degli utenti. Tali liste avranno una durata massima di tre anni, trascorsi i quali gli iscritti dovranno rinnovare l'iscrizione. All'atto della richiesta di apertura di una lista pubblica se ne indicheranno le finalità e dovrà essere identificato un moderatore responsabile con un indirizzo valido di posta elettronica presso Iuav. Queste informazioni saranno rese pubbliche. Le richieste di apertura di una nuova lista pubblica sono autorizzate dal Consiglio direttivo per i servizi informatici.
2. L'uso improprio di liste di distribuzione può comportare la revoca della concessione del servizio, decretata dal rettore, su segnalazione del Consiglio direttivo per i servizi informatici.

Articolo 7

(Monitoraggio e controlli)

1. L'Iuav può avvalersi di sistemi di controllo che hanno la finalità di garantire la sicurezza nel trattamento dei dati e nell'uso della dotazione informatica e non mirano ad un controllo a distanza nei confronti dei lavoratori.
2. Le comunicazioni effettuate attraverso il servizio di posta elettronica Iuav sono riservate. Il contenuto di tali comunicazioni non può in nessun caso essere oggetto di alcuna forma di verifica, controllo o censura da parte dell'Iuav, dell'Internet provider o da parte di altri soggetti.

TORNA ALL'INDICE

3. Le attività sull'uso del servizio di accesso ad internet vengano automaticamente registrate in forma elettronica nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e automaticamente cancellate dopo 6 mesi.
4. Le registrazioni sono mantenute presso l'area Infrastrutture.
5. I dati delle registrazioni possono essere trattati in forma anonima per esecuzione di statistiche sull'utilizzo dei servizi.
6. I dati personali contenuti nei log possono essere trattati in via eccezionale e tassativamente nelle seguenti ipotesi:
 - per corrispondere ad eventuali richieste della polizia postale e/o dell'autorità giudiziaria;
 - su richiesta della direzione luav, quando si verifichi un evento dannoso o una situazione di pericolo che richieda un immediato intervento.

Articolo 8

(Sospensione degli accessi)

1. L'utilizzo del servizio di accesso ad Internet viene sospeso d'ufficio nei seguenti casi: - sopravvenuta insussistenza della condizione in base alla quale è stato concesso l'accesso al servizio e non ne sia confermata l'autorizzazione all'uso; - diffusione o comunicazione imputabili direttamente o indirettamente all'utente di password, procedure di connessione, indirizzi ed altre informazioni tecniche riservate; - accesso doloso dell'utente e in ogni caso qualora le attività dell'utente comportino danno, anche solo potenziale ai siti visitati; - qualora l'utente si renda responsabile, utilizzando il servizio luav, di: pubblicare materiale considerato osceno, offensivo, diffamatorio, minaccioso, violento o comunque repressibile, pubblicare software e altro materiale che violi le leggi sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale; pubblicare o diffondere materiale che favorisca attività illecite, quali ad esempio la pirateria informatica.

Articolo 9

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di legge, allo statuto dell'Università luav di Venezia e alle norme comportamentali (AUP) del Consortium GARR.